

# AEE: INDICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE

**COSA È NECESSARIO RIPORTARE SUI PRODOTTI E SULLE CONFEZIONI DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AEE) SECONDO LA VARIEGATA NORMATIVA VIGENTE.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

In quest'articolo illustrerò in modo sintetico ma completo, la variegata normativa che stabilisce quali indicazioni è necessario riportare sugli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE).

## **CODICE DEL CONSUMO E NORMATIVA SPECIFICA DEL SETTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO**

Una prima disciplina generale in tema di indicazioni obbligatorie è riportata agli articoli dal 5 al 12 del Codice del consumo (Decreto Legislativo 205/2005 d'ora in poi anche il "Cod. Cons."); in particolare, il rivenditore è responsabile della conformità dei prodotti alle seguenti 3 regole: (1) i prodotti devono riportare alcune informazioni, comprensive delle istruzioni e/o precauzioni d'uso se necessarie, indicate dettagliatamente all'art. 6 Cod. Cons.; (2) le informazioni vanno riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, mentre le istruzioni e/o precauzioni d'uso possono essere riportate su altra documentazione illustrativa di accompagnamento; (3) tutte le informazioni destinate ai consumatori

devono essere in lingua italiana e, se riportate in più lingue, non deve mancare la traduzione in italiano con "caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue".

Tuttavia, ai sensi dell'art.8 del Cod. Cons., "Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento".

Questa disposizione è interpretata dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel senso che, quando sussiste un normativa specifica UE o Italiana che copra una o più delle informazioni richieste dall'articolo 6 dal Cod. Cons., sarà tale normativa specifica a sostituire la correlativa disposizione e quindi, se del caso, anche l'intera disciplina generale prevista agli articoli dal n°. 5 al n°. 12 del Cod. Cons.: "Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola e fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore

ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare" (Circolare del Ministero della Attività Produttive – ora MISE – n.1 del 24.01.2006).

## **QUALI SONO NELLO SPECIFICO LE PRINCIPALI INDICAZIONI DA RIPORTARE SUGLI AEE?**

Quanto agli AEE, le specifiche normative di settore sono le seguenti:  
 Bassa tensione (LVD): Direttiva 2006/95/CE, attuata in Italia dalla Legge 18.10.1977 n. 791 e successivi emendamenti; tale direttiva sarà sostituita a far data dal 20.04.2016 dalla D. 2014/35/UE; Compatibilità elettromagnetica (EMC): Direttiva 2004/108/CE attuata in Italia dal D.Lgs 6.11.2007 n. 194; tale direttiva sarà sostituita a far data dal 20.04.2016 dalla D. 2014/30/ UE;

**“Nel caso dei prodotti soggetti alla normativa RTTE, in aggiunta all’ordinaria dichiarazione in forma estesa, deve anche accompagnare ogni prodotto una dichiarazione di conformità in forma sintetica corredata del marchio CE”.**

Apparecchi terminali di telecomunicazioni (RTTE): Direttiva 1999/5/CE attuata in Italia dal D.Lgs 09.05.2001 n. 269 e successivi emendamenti; tale direttiva sarà sostituita a far data dal 13.06.2016 dalla D. 2014/53/UE. Alle stesse si aggiungono le normative “ambientali” in tema di: R AEE, relativa alla raccolta e trattamento dei rifiuti di AEE (Direttiva 2012/19/UE, attuata con Dlgs 14.03.2014 n. 49), di RoHS, concernente il divieto di immettere sul mercato AEE contenenti, nelle percentuali previste, determinate sostanze pericolose (D. 2011/65/UE, attuata con D.Lgs 4.03.2014 n. 27), di ECOLABEL, relativa all’etichettatura del consumo energetico degli AEE (D. 2010/30/UE e regolamenti UE di attuazione) e di ECODESIGN, che si riferisce all’obbligo di immettere sul mercato solo AEE rispondenti a certi requisiti di consumo energetico e di corredarli di corrispondenti indicazioni (D. 2009/125/UE e regolamenti UE di attuazione). Quindi, ai sensi del predetto quadro normativo, il Produttore (o l’importatore, se questi si presenta come produttore avendo apposto

solo il proprio marchio sul prodotto o avendo comunque modificato quest’ultimo): **(a). Accerta ed attesta la conformità del prodotto (secondo una procedura che può essere semplice, basata sull’auto certificazione, o complessa, con l’intervento di un Organismo Notificato, a seconda dei casi). (b). Appresta una documentazione tecnica, da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni.** La documentazione tecnica è richiesta dalla normativa “CE”, da quella ECODESIGN, da quella ECOLABEL (in quest’ultimo caso deve essere tenuta a disposizione per 5 anni anziché per 10, come negli altri casi), da quella RoHS, e dovrà contenere pertanto anche parti specifiche relative a ciascuna di tali tre peculiari normative ambientali (ai fini RoHS da redigersi secondo la norma EN 50581-2012). **(c). Appresta una dichiarazione di conformità, da esibire alle Autorità.** Nel caso dei prodotti soggetti alla normativa RTTE (ad es. un telefono cellulare, un allarme senza filo, un apparecchio “Bluetooth”), in aggiunta

all’ordinaria dichiarazione in forma estesa, deve anche accompagnare ogni prodotto una dichiarazione di conformità in forma sintetica, corredata del marchio CE; essa deve contenere una frase del seguente tenore: “Con la presente (nome del costruttore) dichiara che questo (tipo di apparecchio) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE - Norme di riferimento (ad esempio): Radio EN 300 440-2 V1.1.2, EN 300 220-2 V2.1.2; EMC EN 301 489-1 V1.6.1, EN 301 489-3 V1.4.1; LVD EN 60065 (2002)/A1:2006; meglio ancora - nel senso che ciò è apprezzato e suggerito dalle autorità - se è anche indicato un indirizzo web dove è possibile scaricare

la versione completa della dichiarazione di conformità. **(d). Riporta il marchio CE sul prodotto (o, quando non è possibile, su imballaggio e documentazione di accompagnamento).** Il marchio CE, si badi, deve avere delle dimensioni minime di 5 millimetri x 5 millimetri e riportare questa proporzione anche quando, come avviene normalmente, è riportato con dimensioni superiori; l’affissione del marchio CE è richiesta non solo dalla normativa “CE” sulla conformità tecnica del prodotto ma anche da quella RoHS e da quella ECODESIGN. **(e). Riporta sul prodotto o, a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento, indicazioni specifiche**



## “I pittogrammi e le raffigurazioni grafiche concernenti le istruzioni utili alla fruizione del prodotto sono stati ritenuti equipollenti alle istruzioni scritte in più decisioni della Corte di Giustizia Europea”.

previste da fonti varie (direttive; guida blù al marchio CE; Decisione n. 768/2008/ CE, ecc.), tra cui:

- tipo - lotto - numero di serie sul prodotto;  
- nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto.

A questo punto occorre precisare che il “rappresentante” nella UE del produttore è tale solo se è nominato per iscritto; che lo stesso potrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE sul prodotto ma non potrà redigere il fascicolo tecnico/la documentazione tecnica da tenere a disposizione delle autorità in quanto quest’ultima attività è riservata al Produttore, a cui è equiparato l’importatore che faccia fabbricare un AEE e poi lo commercializzi

esclusivamente col proprio marchio.

Quanto all’indirizzo del produttore è opportuno ricordare che tale requisito è previsto con maggiore specificità anche dal Codice del Consumo all’ art. 6, lettera b), che richiede di riportare su ogni prodotto “il nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea” a tale riguardo l’indirizzo, si deve ritenere, può essere riportato anche in lingua inglese dato che il DM 101/97 – richiamato espressamente dal Cod. Cons. -precisa che “Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune” (quindi, ad esempio, è accettabile l’ indirizzo riportato in inglese) Stars NV - Westerring 17, Oudenaarde, 9700, Belgium “anzichè tradotto” Stars NV – Westerring

n. 17 , 9700 Oudenaarde, Belgio “, posto che tutti sanno che Belgium sta per “Belgio” e che “Westerring 17” è intraducibile); sempre il Cod. Cons. all’ art. 6 lettera c) richiederebbe che sia indicato anche “il Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea”: tale indicazione tuttavia ad oggi non è ancora richiesta, come precisato al successivo art. 10 n. 1, in attesa di una regolamentazione organica europea della dicitura “Made in ....”, che tuttora manca, malgrado la risoluzione all’uopo adottata dal Parlamento Europeo in data 15.04.2014, che ad oggi non ha ancora dato luogo all’emanazione del correlativo regolamento (<http://bit.ly/1Jo5pcM>).

- Riporta istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.  
Il Cod. Cons. prevede, all’art. 6 lettera f) la necessità di accompagnare ogni prodotto con le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto: si deve ritenere che in questo caso la normativa sugli AEE non abbia caratteristiche di specificità rispetto a quella generale del Codice del Consumo e debba pertanto applicarsi in

tal caso quest’ultimo. A questo proposito ci si è spesso domandati in questi ultimi anni, a seguito di alcune contestazioni seppur sporadiche delle autorità di sorveglianza, se le istruzioni debbano essere necessariamente riportate per iscritto o possano essere sufficienti disegni o altri pittogrammi. Alla stregua della giurisprudenza comunitaria consolidatasi con riferimento ai prodotti alimentari – basata sull’articolo 30, ora 36 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea, quindi su principi comunitari “orizzontali”, validi per tutte le categorie di prodotti – si deve ritenere ad oggi che, a certe condizioni di base, le informazioni possano essere fornite in tutto o in parte anche con disegni, simboli o pittogrammi. Infatti, i pittogrammi e le raffigurazioni grafiche concernenti le istruzioni utili alla fruizione del prodotto sono stati ritenuti equipollenti alle istruzioni scritte in più decisioni della Corte di Giustizia Europea (Caso Peeters C-369/89 del 18.06.1991 e C-85/94 del 12.10.1995; Caso Casino C-366/98 del 12.09.2000) e dalla Commissione Europea (Comunicazione COM (93) 456 del 10.11.1993







sull'informazione ai consumatori, paragrafo 38). Nella sentenza Peeters C-369/89 del 1991, in particolare, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che "16)... l'imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell'uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l'uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d'altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l'informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva. L'obbligo di

utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato "e ha quindi statuito che L'art. 30 del trattato CEE..." ora, come si è detto, articolo 36 del TFUE "... osta a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere .... che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti".

Nella successiva sentenza Peeters C-85/94 del 12.10.1995, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che "...Tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva 79/112 devono comparire sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione interessata, ovvero mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Il grado di comprensibilità delle informazioni fornite deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso". Ed in effetti, nella pratica, sono

numerosi in tutta Europa i prodotti che riportano indicazioni sulle modalità di uso di un prodotto esclusivamente o quasi tramite "disegni, simboli o pittogrammi". In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha a suo tempo emesso una nota prot. N. 22769 del 09.09.2008, indirizzata alla Camera di Commercio di Napoli, con la quale ha disposto il dissequestro di prodotti sui quali le informazioni al consumatore erano fornite tramite disegni, non rilevando in tale circostanza alcun elemento ostativo all'accoglimento della domanda di dissequestro da parte dell'interessato.

**(f) Indica l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente.** Trattasi di requisito previsto dal Cod. Cons. (all' art. 6 lettera d) che non sembra derogato, in quanto più specifico, dalla normativa RoHS, in quanto quest' ultima si riferisce alle sole 6 sostanze ivi considerate. I materiali e sostanze a cui si riferisce il Cod. Cons. sono quelli che "... in occasione dell'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile ... possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un

**“Ogni forma di pubblicità, così come il materiale tecnico promozionale, deve fornire agli utilizzatori finali le istruzioni necessarie al consumo energetico o fare riferimento alla specifica classe energetica”.**

rischio per l'uomo” (DM 101/07, art. 9, comma 1), con la conseguenza che alcuna informazione è necessaria se tali materiali/sostanze non sono presenti o se, pur essendo presenti, non vengono “ceduti” si da poter presentare un rischio per la salute umana; (g) Indica i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto. Questa indicazione è prevista dal Cod. Cons. (all' art. 6 lettera e) ma sembrerebbe derogata dalla normativa CE, in quanto quest' ultima è più specifica; ad ogni buon conto, si noti che sia i materiali che i metodi di lavorazione a cui si riferisce il Cod. Cons. vanno indicati solo se c'è rischio di confusione con altri prodotti; infatti, entrambi “... assumono rilevanza in relazione al prodotto che .... per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio “(DM 101/07, art. 10); inoltre, sempre ai fini del Cod. Cons. l'indicazione di cui trattasi non è necessaria quando “... i materiali impiegati e ... i metodi di lavorazione ... sono già resi manifesti

dalla denominazione legale o merceologica” (AM 101/07 art. 11).

**(h) Riporta l'etichetta e la scheda informativa previsti dalla normativa ECOLABEL:**

Ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e dei correlativi Regolamenti UE di attuazione, tutti i prodotti interessati esposti in vendita, affitto, locazione finanziaria, devono essere accompagnati da un'etichetta, fornita gratuitamente al rivenditore dal fornitore (identificato nel produttore o nel suo mandatario nella UE o, in mancanza, nell'importatore che immetta in servizio il prodotto nella UE o in qualsiasi altro soggetto che immetta sul mercato o in uso i prodotti interessati), redatta secondo quanto previsto dal correlativo Regolamento UE, riportante dettagliate informazioni sul consumo energetico e sulla correlativa classe energetica attribuita. Inoltre, i prodotti interessati, esposti o meno alla vendita, devono essere accompagnati da un'apposita scheda informativa apprestata dal Produttore, riportante anch'essa dettagliate informazioni sul consumo energetico. Infine, ogni forma di pubblicità concernente i prodotti

interessati, così come il materiale tecnico promozionale (cataloghi, opuscoli, ecc.), deve fornire agli utilizzatori finali le istruzioni necessarie al consumo energetico o fare riferimento alla specifica classe energetica attribuita all'apparecchio.

**(i) Riporta il bidoncino barrato previsto dalla normativa RAEE 2.**

Si noti che il D.Lgs 14.03.2014 n 49 (RAEE 2) ha adottato il disegno della norma CENELEC EN 50419:2006 che riporta sotto il bidoncino barrato una barra orizzontale ad indicare che l'AEE è stato immesso nel mercato dopo il 13.08.2005 (come si legge all'allegato IX al D.Lgs 49/2014).

**(l) Riporta le specifiche informazioni previste in campo RAEE 2**

Si riassumono di seguito le ulteriori indicazioni/informazioni di cui i prodotti devono essere corredati ai sensi della normativa RAEE 2 (D.Lgs.14.03.2014 n. 49): Informazioni da fornire ai consumatori: l'art. 26 elenca una lista di informazioni da fornire ai consumatori degli AEE e, ne aggiunge una nuova rispetto a quanto già previsto dalla normativa RAEE 1: la possibilità di consegna 1 contro 0 ai distributori nel caso di

RAEE di piccolissime dimensioni (non più di 25 cm per lato).

Vendite a distanza: Tutti i Produttori, siano essi stabiliti sul territorio nazionale o in stato terzo, che vendono a distanza a consumatori finali, devono assicurare il ritiro uno contro uno dei RAEE sostituiti dagli AEE venduti ai consumatori italiani (se hanno sede in stato terzo, tramite il loro rappresentante RAEE autorizzato in Italia, che è a tal fine responsabile) (art. 11; art. 22): a tal fine essi devono indicare in modo chiaro (a) i propri luoghi di raggruppamento (se del caso presso terzi convenzionati) dei RAEE da restituire e (b) le modalità del ritiro dei RAEE presso il luogo di consegna dei prodotti nuovi); in caso contrario, il contratto di vendita è nullo.

Identificazione univoca del Produttore: l'art. 28 stabilisce che i Produttori sono tenuti ad adeguare l'elenco delle informazioni destinate ai consumatori che devono corredare apponendo in modo visibile, leggibile ed indelebile il proprio marchio ad ogni prodotto o, in alternativa, il logo registrato o il numero di iscrizione al Registro AEE o, in aggiunta, un sistema di identificazione a radio frequenza (RFID). 